

La combustione sul campo dei residui vegetali, operata in modo non controllato, configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti

Breve nota a circolare del 13/5/2001 prot. n. 16924 della Regione Sicilia, avente ad oggetto "Prevenzione incendi e ordinanze sindacali - Direttive"

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Torniamo a parlare di incendi collegati ad attività illecite di smaltimento di rifiuti vegetali tramite bruciature a terra non autorizzate, segnalando una interessante circolare emanata dalla Regione Sicilia.

Nella circolare del 13/5/2001 prot. n. 16924, avente ad oggetto "Prevenzione incendi e ordinanze sindacali - Direttive" viene valorizzato un ulteriore importante passaggio della normativa di settore a sostegno del principio che vieta lo smaltimento di rifiuti vegetali operato tramite bruciature a terra non controllate, al fine di evitare che da tale attività possano derivare seri danni per l'ambiente e le persone. Spesso, infatti, capita che da improvvisati falò accesi per smaltire rifiuti agricoli poi derivino dei veri e propri incendi che si propagano alle aree circostanti e che richiedono ingenti sforzi per essere spenti, nonché comportano la distruzione di patrimoni naturali e mettono in pericolo l'incolumità delle persone che vivono in quelle zone¹.

Si premette che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 il legislatore ha rivisitato il D.Lgs. n. 152/2006, andando a riordinare la materia ambientale con il fondamentale compito di tutelare l'ambiente e la salute umana.

In particolare, si sottolinea come il richiamato D.Lgs. n. 205/2010 con l'art. 13 abbia riscritto l'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 disponendo al comma 1 lettera f) che: **"...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi..."**, **se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti** e come tali devono essere trattati, pertanto - si conclude - che la combustione sul campo dei residui vegetali (operata in modo non controllato ed autorizzato, precisiamo noi) configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 c.1 del D.Lgs. n. 152/2006.

¹ Per un approfondimento si rimanda a "Incendi boschivi come conseguenza delle bruciature di residui agricoli: ma sussiste il "reato presupposto" di smaltimento illegale di rifiuti vegetali tramite incenerimento incontrollato a carico del responsabile?" - A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani, in www.dirittoambiente.net

Dunque, anche dal tenore dell'art. 185, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 152/06 si evince chiaramente che i residui vegetali non impiegati in processi o metodi controllati per la produzione di energia - come sono indubbiamente i falò improvvisati nelle nostre campagne - debbono essere considerati rifiuti ed il loro smaltimento tramite combustione deve essere considerato reato.

Tali valutazioni hanno sollecitato la Regione siciliana a una rivisitazione - ritenuta necessaria - delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, fermo restando - come si precisa nella stessa circolare - che le modifiche normative introdotte dal citato D.Lgs. n. 205/2010 trovano immediata applicazione anche sul territorio regionale.

Valentina Vattani

Publicato il 10 aprile 2012

In calce si riporta il testo integrale della circolare del 13/5/2001 prot. n. 16924



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



COMANDO DEL CORPO FORESTALE
DELLA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO 5 TUTELA

Palermo, lì 13/05/2011

Risposta a nota prot. n. _____ pos. _____

del

Prot. n° 16924

A TUTTI GLI ISPETTORI
RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE DI
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
ENNA
MESSINA
PALERMO
RAGUSA
SIRACUSA
TRAPANI
LORO SEDI

E, P.C. TUTTI GLI UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO DELL'ISOLA
LORO SEDI

A TUTTE LE PROVINCE REGIONALI DELL'ISOLA
LORO SEDI

Oggetto: Prevenzione incendi e ordinanze sindacali. - Direttive -

Con riferimento alla materia in oggetto distinta con la presente si evidenzia che l'Ufficio Territoriale di Governo di Catania con nota circolare del 31 marzo 2011, avente per oggetto: "*Interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio d'incendi boschivi e di interfaccia, per il periodo di attenzione inerente l'anno 2011.*", ha emanato le consuete direttive ai Comuni della provincia di pertinenza.

In particolare, al IV capoverso della pagina 6 della medesima, viene citata la nota dell'Assessore pro-tempore dell'Agricoltura e delle Foreste recante prot. n. 1272/ser.tut. del 14 luglio 2009, trasmessa a tutti i Comuni dell'isola, con la quale, nel richiamare le norme per le cautele da adottare nella prevenzione degli incendi, invita gli Enti in indirizzo, ai sensi dell'art. 40 della l.r. 16/96 e s.m.i., a disciplinare, a mezzo appositi regolamenti, le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 il legislatore ha rivisitato il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riordinando la materia ambientale con il precipuo compito di tutelare l'ambiente e la salute umana.

In particolare il sopra richiamato D.lgs. n.205/2010 con l'art. 13 ha riscritto l'art. 185 del D.Lgs n.152/2006 disponendo al comma 1 lettera f) che: "...*paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...*", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana, **devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati**, pertanto la combustione sul campo dei residui vegetali configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 c.1 del D.lgs 152/2006.

Le valutazioni su menzionate, ovviamente, comporteranno, a breve termine, una necessaria rivisitazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale fermo restando che le modifiche normative introdotte dal citato D.lgs n.205/2010 trovano immediata applicazione anche sul territorio regionale.

In ultimo si dispone che le strutture in indirizzo diano ampia e compiuta diffusione del contenuto della presente a tutti i Distaccamenti Forestali di pertinenza nonché agli Uffici Territoriali di Governo, Province e comuni ricadenti nelle rispettive giurisdizioni.

La presente viene anticipata a mezzo posta elettronica unitamente al D.lgs 3 dicembre 2010, n.205.

F.TO
Il Comm. Sup.
(FRANCESCO CASTELLO)

F.TO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(PIETRO VINCIGUERRA)